

Regolamento Interno

RSA

“Naldini Torrigiani”



ROSALIBRI srl
Gestione RSA e Centro Diurno Rosa Libri
Centro A.M. Ponticelli e Comunità Alloggio Pescille
RSA e Centro Diurno Naldini Torrigiani

PREMESSA

Art.1

La Residenza Sanitaria Assistenziale "Naldini Torrigiani" è una struttura residenziale finalizzata a fornire ospitalità diurna e notturna ad anziani non-autosufficienti, garantendo un elevato livello di assistenza sanitaria e sociale così come previsto dalle normative vigenti, con lo scopo di mantenere il più possibile attive le capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali degli ospiti e limitarne ulteriori perdite di autonomia.

Art. 2

La Residenza Sanitaria Assistenziale "Naldini Torrigiani", per le proprie caratteristiche organizzative, è impegnata a mantenere attivi tutti i rapporti in essere al momento del ricovero dell'Ospite in struttura, siano essi riferiti a parenti o amici, favorendo momenti di incontro e di relazione e coinvolgendo i familiari nella vita comunitaria.

Art. 3

La Residenza Sanitaria Assistenziale "Naldini Torrigiani" opera costantemente per il raggiungimento delle finalità definite agli articoli precedenti, organizzando i propri servizi, compatibilmente con le possibilità organizzative, in base ad obiettivi personalizzati, con lo scopo di soddisfare nel migliore modo possibile le necessità dell'Ospite.

AMMISSIONI E DIMISSIONI

Art. 4

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:

- documento di riconoscimento dell'Ospite e del Referente
 - scheda di pre-ammissione redatta e sottoscritta dal medico curante;
 - eventuale impegnativa dell'Azienda Sanitaria o altri Enti;
 - tessera sanitaria in originale;
 - codice fiscale dell'Ospite e del Referente.
 - Terapia farmacologica in corso e sintetica relazione sullo stato di salute a cura del proprio MMG.
1. Prima dell'ammissione, l'Ospite e/o la persona Referente sono invitate a visitare la struttura, accompagnati dal personale addetto all'accettazione. Sono altresì tenute a ritirare copia del presente regolamento e la documentazione relativa alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003).
 2. Al momento dell'ammissione, la persona referente sottoscrive l'impegno al rispetto delle norme previste dal presente regolamento e al regolare pagamento della retta.
 3. Per l'ammissione di Ospiti che usufruiscono di compartecipazione economica da parte del comune di Residenza o di altri Enti, saranno seguite le direttive impartite dai medesimi.
 4. L'Ospite può interrompere anticipatamente il rapporto con la Residenza "Naldini Torrigiani", dandone preavviso scritto di 15 giorni alla Direzione. In mancanza di preavviso scritto, l'Ospite è comunque tenuto a corrispondere la retta per i giorni di mancato preavviso.

CORRESPONSIONE DELLA RETTA E CONSERVAZIONE DEL POSTO

Art.5

La Direzione comunica la retta giornaliera al referente dell'Ospite al momento dell'ammissione. La retta mensile a carico dell'Ospite deve essere corrisposta anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese. Nel caso l'ingresso dell'ospite sia avvenuto in convenzione e la quota sanitaria sia perciò a carico del sistema sanitario nazionale, non possono essere richieste anticipazioni sulla quota sanitaria. Le rette possono subire variazioni per decisioni assunte dalla Regione, dal Comune e dagli altri enti preposti; tali eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate agli utenti.

Art. 6

PAGAMENTO DELLA RETTA

La retta è determinata nelle modalità esposte nella Carta dei Servizi.

Il pagamento della retta è mensile ed anticipato e deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.

Il pagamento può essere effettuato sia tramite apposito bollettino postale prestampato, sia a mezzo di bonifico bancario.

RICOVERO OSPEDALIERO E ALTRE ASSENZE

Ospiti in convenzione:

1. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di dimissione ospedaliera e reinserimento in Struttura.
2. Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.
3. Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a trenta (30) giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a sette (7) giorni, verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale.

4. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a trenta (30) giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a sette (7) giorni, è assicurato il mantenimento del posto letto.

5. In caso di ricoveri superiori a trenta (30) giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a sette (7) giorni è possibile concordare con la Struttura il mantenimento del posto con oneri stabiliti in % sulla quota sociale carico dell'assistito.

Ospiti privati:

per gli ospiti privati di norma e salvo diversi accordi valgono i seguenti articoli:

1. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà fatturato al 70% dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta per intero dal giorno di dimissione ospedaliera e reinserimento in Struttura.

2. Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

3. Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a trenta (30) giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a sette (7) giorni, verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della retta.

4. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a trenta (30) giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a sette (7) giorni, è assicurato il mantenimento del posto letto.

5. In caso di ricoveri superiori a trenta (30) giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a sette (7) giorni è possibile concordare con la Struttura il mantenimento del posto con oneri stabiliti in % sulla quota sociale carico dell'assistito.

NORME PARTICOLAREGGIATE RIGUARDO LA VITA COMUNITARIA

Art. 7

Al momento dell'ingresso all'ospite viene assegnata una camera, secondo la disponibilità dei posti e alla valutazione delle caratteristiche dell'ospite formulata dalla nostra equipe. Qualora esigenze organizzative lo richiedano, la Direzione può disporre il trasferimento in altra camera, previa comunicazione all'Ospite stesso ed al Referente. Nei limiti delle esigenze sopra descritte sarà tenuto conto delle preferenze dell'ospite. Le camere doppi verranno assegnate di norma a persone dello stesso sesso.

Art. 8

L'Ospite, nei limiti delle disponibilità e delle esigenze altrui, ha facoltà di:

- scegliere il compagno di camera. Ai coniugi o fratelli è riservata di norma una stanza comune;
- personalizzare la camera con oggetti propri, previo assenso della Direzione e del compagno di camera;
- usare apparecchi radio e TV a condizione che non si arrechi disturbo alle altre persone;
- tenere piante o fiori purché non costituenti pericolo o intralcio agli altri Ospiti o alle attività di pulizia della struttura;
- utilizzare liberamente tutti gli spazi comuni interni ed esterni della struttura.

Art. 9

L'Ospite, nei limiti delle possibilità personali, si impegna ad osservare le fondamentali regole di igiene personale e dell'ambiente, nonché a tenere un comportamento rispettoso delle norme relative ad una corretta convivenza.

L'Ospite si impegna altresì a rispettare tutte quelle norme che la Direzione dispone per il corretto andamento della vita comunitaria all'interno della Struttura.

Art. 10

La Direzione può richiedere l'allontanamento dell'Ospite dalla struttura qualora questi tenga un comportamento ed una condotta incompatibile con la vita comunitaria e/o commetta gravi infrazioni al regolamento interno della struttura. In tal caso, la persona Referente è tenuta a trovare adeguata sistemazione dell'Ospite medesimo.

Art. 11

E' assolutamente vietato fumare nei locali interni della struttura.

Art. 12

I MEDICINALI E IL VITTO DEVONO ESSERE SOMMINISTRATI DAL PERSONALE DELLA STRUTTURA

La Direzione non assume alcuna responsabilità per le possibili conseguenze derivate dall'uso di medicinali o alimenti non somministrati dal personale interno incaricato.

La Direzione non assume alcuna responsabilità per la eventuale sottrazione, perdita e/deterioramento di oggetti o valori non consegnati espressamente alla Direzione. L'accesso ai locali di servizio è consentito solo al personale autorizzato.

E' fatto divieto DI recare molestia o disturbo agli altri ospiti o avere comportamenti incompatibili con una serena vita comunitaria.

Art. 13

Dal momento che la struttura ospita esclusivamente persone non autosufficienti, eventuali uscite non organizzate dalla struttura stessa sono possibili al seguito della compilazione dell'apposito modulo di assunzione della responsabilità da parte di parenti o altri accompagnatori.

Art.14

Gli orari del vitto sono i seguenti:

colazione: ore 8.15-9.00, pranzo: ore 12.00-13.00, merenda: ore 15.30-16, cena: ore 18.00-19.00

SERVIZI FORNITI AGLI OSPITI

Art. 15

La Residenza Sanitaria Assistenziale "Naldini Torrigiani" garantisce i seguenti servizi:

- camere a uno, due, letto con servizi e dotate di predisposizione TV
- uso degli spazi comuni interni (soggiorni, sale da pranzo, palestra, ecc..) ed esterni, (terrazzo, giardino).
- vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal servizio di igiene pubblica e del territorio dell'ASL, con la possibilità di diete personalizzate su prescrizione medica
- consulenza geriatrica
- assistenza di base, assistenza infermieristica e di rieducazione funzionale, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario per l'igiene personale
- attività di animazione e socializzazione
- pedicure e parrucchiere per uomo e donna una volta al mese
- manutenzione e lavaggio biancheria di uso corrente (lenzuola, asciugamani, tovaglie) e biancheria intima dell'ospite
- assistenza religiosa.
- TV e Wi-Fi

Il vitto è servito di norma nella sala da pranzo, se le condizioni di salute dell'Ospite non lo permettono sarà servito in camera.

Art. 15

L'assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale scelto liberamente dall'Ospite o dalla persona Referente. Come è previsto dalla normativa è richiesta la disponibilità del medico curante alle visite periodiche del proprio assistito presso la struttura e quando ve ne sia necessità e comunque una volta al mese. Nel caso il medico curante dell'ospite non dia la disponibilità a visitarlo la struttura, come previsto dalla normativa, l'Ospite e/o referente si impegnano a dare disponibilità ad effettuare il cambio del medico curante.

Il medico di medicina generale di libera scelta è responsabile della tenuta del Diario Clinico dell'Ospite.

Gli Ospiti usufruiscono di tutte le prestazioni sanitarie presenti sul territorio e proprie del servizio sanitario nazionale.

Art. 16

Il personale infermieristico si occupa di riferire tempestivamente al medico curante ogni eventuale variazione dello stato di salute dell'Ospite. Ogni trattamento sanitario viene espletato su prescrizione del medico curante e sotto il suo controllo e responsabilità.

Art. 17

In caso di decesso, il personale provvede a darne comunicazione ai parenti o alla persona Referente.

I beni dell'Ospite, gli eventuali farmaci non usati e la documentazione sanitaria sono a disposizione del Referente.

Nel caso in cui la persona Referente rinunci, sottoscrivendo il documento di dimissione, a ritirare tale documentazione, quest'ultima sarà archiviata a cura della Direzione per i tempi previsti dalla normativa.

Art.18

La Direzione non accetta deleghe da parte degli ospiti e/o loro referenti in materia di gestione finanziaria.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA STRUTTURA

Art. 19

La Residenza Sanitaria Assistenziale "Naldini Torrigiani" è attiva in tutte quelle iniziative rivolte ad avviare e rinsaldare i rapporti degli Ospiti con la comunità locale ed i servizi sociali territoriali e del Volontariato, favorendone la partecipazione alla vita della struttura.

Al fine di raggiungere una serena integrazione dell'Ospite, i familiari e conoscenti sono invitati a partecipare alla vita della struttura.

Viene favorita la partecipazione degli ospiti alle iniziative ricreative, culturali e sociali organizzate nella zona.

Art. 20

La Residenza Sanitaria Assistenziale "Naldini Torrigiani" prevede la costituzione di un Organismo di Rappresentanza degli Ospiti o dei loro parenti, al fine di favorire la partecipazione degli utenti e dei loro familiari all'organizzazione e alla verifica del buon funzionamento della struttura. L'Organismo di Rappresentanza ha lo scopo di collaborare con la Direzione alla valutazione periodica delle attività e dei servizi forniti dalla Residenza, con l'obiettivo di individuare percorsi di miglioramento della vita comunitaria. Ad ogni seduta dell'Organismo di Rappresentanza, sarà redatto un verbale. L'Ospite e i suoi familiari possono rivolgersi direttamente al Direttore per segnalare eventuali inadempienze o il mancato rispetto del presente regolamento.

La Direzione accoglierà con interesse ogni suggerimento o proposta volti a migliorare la qualità dei servizi erogati all'interno della struttura.

Art. 21

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento interno, si rimanda alle disposizioni previste dalla normativa Nazionale e Regionale in materia, nonché alle specifiche convenzioni che regolano i rapporti della Residenza Sanitaria Assistenziale "Naldini Torrigiani" con i vari Enti (Azienda Sanitaria, comune).